

Dal Registro delle Imprese

## La cancellazione della società non sempre ne determina l'estinzione

La cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina la sua estinzione se ci sono rapporti giuridici pendenti o contestazioni giudiziali. Questo è quanto sancito con sentenza n. 52/11/2012, pronunciata il 27 aprile e depositata il 5 giugno scorso, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in aperto contrasto con l'orientamento recente di giurisprudenza di legittimità, secondo cui invece la cancellazione dal Registro delle Imprese di una persona giuridica determina l'estinzione del soggetto e la perdita della sua capacità processuale (tra le altre, Cass. Civ. sentenza n. 7327 del 2012).

*di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Antonio Caramia - Avvocato, Loconte & Partners*

Con la sentenza esaminata, i giudici liguri, chiamati a decidere sulla legittimità di un avviso di accertamento relativo ad una società ormai cancellata dal Registro delle imprese, notificato all'ex liquidatore, hanno riaffermato l'autorevolezza di un non recentissimo orientamento della Corte di Cassazione.

La sentenza n. 2547 del 2008 del Supremo Collegio, richiamata nel provvedimento esaminato, riconosce la legittimità del comportamento dell'Amministrazione Finanziaria che notifichi un avviso di accertamento al soggetto che rappresentava un ente prima della sua formale cancellazione, "permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale".

Tale orientamento, deve ritenersi, a parere di chi scrive, ormai superato. Secondo l'art. 2495 c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, infatti, la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina automaticamente l'estinzione della stessa e gli eventuali creditori, dopo tale estinzione, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società, e comunque, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Sulla scorta, poi, delle celebri sentenze nn. 4061, 4062 e 4063 del 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. F.Baldi, "La cancellazione dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione", il Quotidiano IPSOA del 8 marzo 2010), giurisprudenza recente ed unanime, oltre a fissare un principio secondo cui la cancellazione della società comporta l'estinzione di ogni rapporto giuridico riferibile all'ente, ha escluso, altresì, qualsivoglia fenomeno successorio a carico dei liquidatori, degli ex amministratori o dei soci, non essendo questi, in alcun modo, aventi diritto della società estinta.

Pur riducendo il margine di tutela dei creditori, la lettera della legge, così come interpretata, è chiara e netta ed ha come finalità quella di garantire la certezza dei rapporti.

Ed in tale direzione, in materia tributaria, la Cassazione ha precisato che "la notifica di un avviso di accertamento non genera alcun effetto nei confronti della società cancellata, per carenza del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria" (Cass. Civ. sentenza n. 22863 del 3 novembre 2011), riconoscendo, perciò, come connotato all'effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente in capo al liquidatore e, quindi, la sua conseguente perdita della capacità processuale (Cass. Civ. ordinanza n. 22863 del 2010; Cass. Civ. sentenza n. 22548 del 2010).

In tale ottica si colloca anche giurisprudenza di merito successiva alle citate sentenze delle SS.UU., che, nell'affrontare la questione degli effetti conseguenti alla cancellazione della società ha dichiarato la cessazione della materia del contendere negando, anch'essa, la successione in capo ad altri soggetti (CTP Catania, sentenza n. 80 del 27 gennaio 2011; CTP Genova, sentenza n. 94 del 14 marzo 2011).

Alla luce di tali certezze e in linea con l'orientamento prevalente, tornando al caso in esame, si deve ritenere che il ricorso avverso l'avviso di accertamento nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese debba essere proposto non dall'ex liquidatore in quanto tale, bensì in quanto

**soggetto al quale l'atto è stato materialmente consegnato** e che, in via pregiudiziale, potrà eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo, inoltre, l'intervenuta cancellazione della società.

### Sullo stesso argomento:

- L.R.Corrado, "Società estinta: chi risponde per le imposte non pagate?", il Quotidiano IPSOA del 17 maggio 2012.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

*Commissione tributaria regionale Liguria, sez. XI, sentenza 05/06/2012, n. 52*

---

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)